



PROTOCOLLO D'INTESA

PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO SUI TEMI DELL'ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA, DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE, E PER INIZIATIVE DI SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA

ORDINE DEI GIORNALISTI – CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113 CAP 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Ernesto Pellecchia, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (qui di seguito indicato come USRT);

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA, con sede in Firenze, vicolo de' Malespini n. 1 CAP 50122 PI 06846770482 rappresentato da Presidente Giampaolo Marchini, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (qui di seguito indicato come FODGT);

ORDINE DEI GIORNALISTI – CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, con sede in Firenze, vicolo de' Malespini n. 1 CAP 50122 COD. FISC. 80005790482 rappresentato dal Presidente Giampaolo Marchini, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (qui di seguito indicato come ODGT...);

USRT, FODGT e ODGT sono di seguito definite congiuntamente le "Parti".



CONSIDERATO CHE

È interesse delle parti contraenti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statuaria, sviluppare una collaborazione al fine di promuovere la cultura dell'informazione e della comunicazione; attivare percorsi di alfabetizzazione mediatica per scegliere e prendere decisioni informate; diffondere un uso responsabile e corretto dei media e degli strumenti ad esso collegati offrendo azioni di supporto e accompagnamento a studenti e docenti; offrire opportunità formative di alto e qualificato profilo per favorire la didattica orientativa e dei PCTO, anche per l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; favorire negli studenti il consolidamento della capacità di partecipazione responsabile alla vita sociale, politica ed economica, anche in un'ottica europea;

VISTI

- la legge n. 241 del 1990, e in particolare l'art. 15, che le stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" con successive modifiche (D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";



- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, con il quale sono state definite le "Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145";
- la Decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01);
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2022 sui percorsi per il successo scolastico e che sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (2022/C469/01);
- la nota circolare del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 aprile 2009, n. 43, avente come oggetto "Piano nazionale di orientamento: Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita", e la nota ministeriale 19 febbraio 2014, n. 4232, recante "Trasmissione delle Linee guida nazionali per l'orientamento permanente";
- il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166, in particolare l'articolo 7, che definisce le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sottoscritto in data 11 marzo 2021;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERATO CHE

L'USRT:

- ha fra i suoi compiti istituzionali quello di supportare iniziative dirette all'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della Toscana, coerentemente con le finalità del sistema nazionale d'istruzione e formazione e con



- l'esigenza di favorire il miglioramento dei processi di insegnamento e di apprendimento al fine di promuovere l'autonomia personale degli studenti;
- sviluppa progettualità e percorsi di formazione e ricerca rivolti a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell'educazione ai media, alla cultura dell'informazione e della comunicazione;
 - è impegnato ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione di iniziative volte al miglioramento della partecipazione studentesca che valorizzano le potenzialità e i talenti, le attitudini e le inclinazioni degli studenti;
 - cura l'attuazione delle politiche giovanili per gli studenti nell'ambito territoriale di propria competenza e promuove lo sviluppo di competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
 - intende fornire ai rappresentanti degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado gli strumenti necessari per creare canali di comunicazione tra pari;
 - sostiene progetti ed iniziative volte a promuovere la lettura del quotidiano in classe, la produzione scritta e la comunicazione online anche mediante la simulazione o attivazione di redazioni giornalistiche nelle scuole;

L'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA ha tra le proprie finalità istituzionali, il compito di:

- Sviluppare e promuovere la professione giornalistica facendo ricorso alle risorse formative e tecnologiche presenti nel territorio;
- Favorire lo sviluppo del sistema dell'informazione in quanto risorsa fondamentale per la società;
- Promuovere l'attività e la professione giornalistica sostenendo le attività culturali finalizzate alla sua conoscenza e promozione;

e che

LA FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA

- organizza eventi a carattere culturale riguardante la professione giornalistica,
- Promuove l'attività e la professione giornalistica sostenendo le attività culturali finalizzate alla sua conoscenza e promozione;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Art.1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

L'USRT – FODGT e ODGT, ciascuno nel quadro dei rispettivi ruoli e competenze, si impegnano congiuntamente a promuovere e a realizzare percorsi di ricerca e di formazione del personale docente e degli studenti sui temi oggetto del presente Protocollo in merito alle aree individuate ovvero: offrire supporto alla progettualità delle Istituzioni scolastiche e alle proposte degli studenti eletti nelle Consulte Provinciali e nel Parlamento regionale della Toscana tramite proposte integrate e/o congiunte sui temi dell'educazione ai media oggi caratterizzati da un sistema di reti di comunicazione orizzontali interconnesse; offrire percorsi di formazione e accompagnamento all'attività giornalistica e allo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali; promuovere l'autonomia e la capacità di lavorare in gruppo, creare contenuti multimediali e sviluppare competenze di web writing.

L'Ordine si impegna a individuare un Direttore responsabile nel caso in cui venisse attivata una testata giornalistica con le scuole, si veda ad esempio il Protocollo nazionale ODG e Ministero Istruzione.

A tal fine le Parti definiscono, di comune accordo, una programmazione triennale delle attività, che sarà sottoposta annualmente a verifica e revisione in un'apposita riunione del gruppo di coordinamento, di cui all'art. 3.

Art. 3 – Gruppo di coordinamento

1. Per consentire la pianificazione e la gestione operativa delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti si impegnano a costituire un gruppo di coordinamento con compiti di indirizzo tecnico-scientifico e organizzativo, rappresentativo degli Enti firmatari.
2. Il Gruppo di coordinamento è così composto:
 - per FODGT/ODGT dal Presidente, o da un suo delegato
 - per USRT dal Dirigente dell'Ufficio III o da un suo delegato, da un referente per l'educazione civica e un referente per le politiche giovanili;
3. Tale gruppo, in relazione a progetti o azioni che richiedono ulteriori specifiche conoscenze e competenze, potrà avvalersi di aggiuntive risorse professionali particolarmente qualificate, scelte d'intesa tra le parti.
4. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Gruppo di coordinamento.



Art. 4 - Impegni delle parti

In attuazione del presente protocollo le Parti si impegnano congiuntamente, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, a:

- promuovere la realizzazione delle iniziative sopra descritte;
- favorire, anche attraverso i propri siti istituzionali, la più ampia partecipazione delle Istituzioni scolastiche a tali attività;
- organizzare incontri ed eventi di promozione delle iniziative sul territorio;
- diffondere nelle scuole, o reti di scuole, la presente intesa per favorire la programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica.

Art. 5 - Comunicazione e diffusione dei risultati

Le PARTI si impegnano a dare adeguata comunicazione delle iniziative promosse in attuazione del presente Protocollo sui propri siti istituzionali, nonché a monitorarne gli esiti. Le PARTI concorderanno inoltre, di volta in volta, tempi e modalità di presentazione dei risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Protocollo al pubblico e agli organi di stampa e la loro pubblicazione scientifica.

Art. 6 - Oneri finanziari

Gli eventuali oneri finanziari saranno definiti sulla base delle specifiche progettualità.

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulle azioni svolte nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

L'USRT, FODGT e ODGT convengono che il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, UE 2016/679) e nei limiti di quanto necessario all'esecuzione del presente Protocollo.



Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del codice civile e della legislazione speciale.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è esente da bollo (Allegato B, Art. 16, D.P.R. n. 642/1972), ed ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986 n.131 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese della parte che ne farà richiesta.

Art. 11 - Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali potranno avvenire tramite PEO/PEC ai seguenti indirizzi:

- FODGT e ODGT: info@odg.toscana.it / pec@odgtoscana.com
- per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: direzione-toscana@istruzione.it / drto@postacert.istruzione.it

Art. 12 - Stipula

Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con l'apposizione di firma digitale ai sensi della Legge 241/1990, art 15, c 2 bis.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto

Firenze, 26 settembre 2023

Per
Fondazione dell'Ordine dei
giornalisti della Toscana

IL PRESIDENTE
Giampaolo Marchini

Per
Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

Per
Ordine dei giornalisti
della Toscana

IL PRESIDENTE
Giampaolo Marchini